SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 maggio 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2013.

Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell'8 maggio 2012. *(13A04459)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 32692 del 22 aprile 2013, che ha disposto per il 30 aprile 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32692 del 22 aprile 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari allo 0,503%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,744.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,261% e all'1,496%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A04729

DECRETO 21 maggio 2013.

Date di emissioni, contingente e modalità di cessione delle Serie Speciali di monete, versione proof e fior di conio, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4666 del 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2013, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro commemorative del «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio», da aggiungere alle serie speciali di monete millesimo 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 11754 del 14 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2013, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, il relativo contingente ed il corso legale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2013, commemorative del «200° Anniversario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-2013)»;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2013, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2013 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro commemorativa del «200° Anniversario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-2013)»;

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa del «200° Anniversario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-2013)» ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio»;

serie composta da 10 pezzi nella versione proof, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa del «200° Anniversario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-2013)» ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio».

Art. 2.

Le monete d'argento 5 euro commemorative del «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio» di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4666 del 21 gennaio 2013, citato nelle premesse, hanno corso legale dal 13 giugno 2013.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro commemorativa del «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio» destinato alle serie speciali millesimo 2013 è stabilito in euro 120.000,00, pari a n. 24.000 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2013, è determinato in 40.000, per un valore nominale complessivo di 355.200,00 euro, così distinto:

n. 16.000 serie composte da 9 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 94.080,00 euro;

n. 19.000 serie composte da 10 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 206.720,00 euro;

n. 5.000 serie composte da 10 pezzi, nella versione proof, per un valore nominale complessivo di 54.400,00 euro.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2013, nei periodi di seguito specificati:

dal 13 giugno 2013 al 13 dicembre 2013, le serie composte da 10 pezzi nella versione fior di conio;

dal 3 luglio 2013 al 3 gennaio 2014, le serie composte da 9 pezzi nella versione fior di conio;

dal 19 novembre 2013 al 19 maggio 2014, le serie composte da 10 pezzi nella versione proof.

L'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti per un limite massimo di euro 1.000,00 a persona;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori a 500 serie, con opzione per altre 2.000.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superori a 500 serie, con opzione per ulteriori 500.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 500 serie euro 24,00;

da 501 a 2.000 serie euro 23,52;

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 500 serie euro 55,00;

da 501 a 2.000 serie euro 53,90;

serie composta da 10 pezzi nella versione proof:

da 1 a 500 serie euro 119,00;

da 501 euro 116,62.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04519

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da 20 euro della Serie «Flora nell'Arte» - Rinascimento, versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5°comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 100184 del 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Rinascimento, millesimo 2013, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da euro 20, della Serie «Flora nell'Arte» - Rinascimento, millesimo 2013, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 100184 del 20 dicembre 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 5 giugno 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20, della Serie «Flora nell'Arte» - Rinascimento, millesimo 2013, è stabilito in euro 30.000,00, pari a 1.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 5 dicembre 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità, con l'opzione per ulteriori 100 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità euro 366,00;

da 101 a 200 unità euro 358,68.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04520

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da 50 euro della Serie «Fauna nell'Arte» - Rinascimento, versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5°comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 100186 del 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - Rinascimento, millesimo 2013, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da euro 50, della Serie «Fauna nell'Arte» - Rinascimento, millesimo 2013, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 100186 del 20 dicembre 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 5 giugno 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 50, della Serie «Fauna nell'Arte», Rinascimento, millesimo 2013, è stabilito in euro 75.000,00, pari a 1.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 5 dicembre 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità, con l'opzione per ulteriori 100 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità euro 853,00;

da 101 a 200 unità euro 835,94;

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04521

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 5 euro commemorative al «150º Anniversario della scomparsa di Giuseppe Gioacchino Belli», versione fior di conio, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4667 del 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2013, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «150° Anniversario della scomparsa di Giuseppe Gioachino Belli», millesimo 2013, nella versione fior di conio;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 commemorative del «150° Anniversario della scomparsa di Giuseppe Gioachino Belli», millesimo 2013, nella versione fior di conio, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4667 del 21 gennaio 2013, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 20 giugno 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «150° Anniversario della scomparsa di Giuseppe Gioachino Belli», millesimo 2013, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 20 dicembre 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 43,50;

da 501 unità euro 42,63.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04522

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 10 euro della Serie «Europa Star Programme - Scrittori Europei», dedicata a Luigi Pirandello, versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5°comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4670 del 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2013, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Scrittori Europei» dedicata a Luigi Pirandello, millesimo 2013, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Scrittori Europei» dedicata a Luigi Pirandello, millesimo 2013, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4670 del 21 gennaio 2013, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 5 giugno 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Scrittori Europei» dedicata a Luigi Pirandello, millesimo 2013, è stabilito in euro 90.000,00, pari a 9.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 5 dicembre 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.- Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio- Roma-Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.- Emissioni Numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 64,00;

da 501 a 700 unità euro 62,72.

Le monete in capsula possono essere cedute per quantitativi da 1.500 pezzi fino ad un massimo di 2.000 pezzi per acquirente applicando lo sconto del 10%:

da 1.500 a 2.000 unità euro 57,60.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04523

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 aprile 2013.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (Messina) del 21 dicembre 2012, n. 108;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 5690/13/13.12/GAB. dell'11 febbraio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 19622, del 17 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2013 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2013 al 31 ottobre 2013 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2012, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4) ai veicoli delle forze dell'ordine;

B) Lipari - Vulcano:

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2012, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

C) Filicudi:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.

Art. 6.

Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 24 aprile 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 248

13A04737

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bioanalisi S.r.l. Unipersonale», in Casa Santa Erice, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 14 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 133 dell'11 giugno 2009 con il quale il laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, ubicato in Casa Santa Erice (Trapani), via Caserta n. 31, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 maggio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 febbraio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

SI RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE

al laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, ubicato in Casa Santa Erice (Trapani), via Caserta n. 31, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 23 febbraio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

13A04571

DECRETO 16 maggio 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio «G.R. Biochemilab S.r.l. - Società unipersonale», in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 19 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 156 dell'8 luglio 2009 con il quale al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Modena, via Imola n. 14 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 maggio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Modena, via Imola n. 14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. Società unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01-R2009
Anidride solforosa libera, totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Estratto secco totale, estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03-B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV-MA-AS2-01A R2012 + OIV-MA-AS312-01A R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01B R2009 + V1 2005 Rev. 3
Estratto ridotto (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + V1 2005 Rev. 3
Piombo	DM 12/3/1986 GU SO n. 161 del 14/7/1986 Metodo XXXIV
Zinco	DM 12/3/1986 GU SO n. 161 del 14/7/1986 Metodo XXXIII
Zuccheri riduttori	V1 2005 Rev. 3

13A04576

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Certottica S.c. a r.l., in Longarone, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo Il del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Visto il Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con D.Lvo n. 10 del 2 gennaio 1997;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE:

Vista l'istanza della società CERTOTTICA Scarl del 11/03/2013, prot. n. 41578 volta ad esercitare l'attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 4 marzo 2013, acquisita in data 06/03/2013, n. 39296 con la quale è rilasciato alla società CERTOTTICA Scarl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47. commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1.

1. La società CERTOTTICA Scarl con sede legale in Zona industriale Villanova. 7/A - 32013 Longarone (BL), è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualità «CE» del prodotto finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

Dispositivi di protezione degli occhi-oculari, filtri e schermi di copertura protettivi:

oculari senza effetto filtrante

filtri per saldatura

filtri per ultravioletti

filtri per infrarossi

filtri solari per uso industriale

schermi di copertura contro gli spruzzi provocati dalla saldatura

Occhiali protettivi:

contro il rischio meccanico

contro le radiazioni ottiche non ionizzanti.

Occhiali a visiera/ maschera protettive:

contro il rischio meccanico

contro le radiazioni ottiche non ionizzanti

contro goccioline di liquidi

contro particelle di polvere di grandi dimensioni

contro i gas e le particelle di polvere fini

da saldatore

a rete

per utilizzatori di motocicli e ciclomotori

per utilizzatori di motoslitte.

Dispositivi di protezione totali o parziali del viso-schermi facciali protettivi:

contro il rischio meccanico

contro le radiazioni ottiche non ionizzanti

contro gli spruzzi di liquidi

contro l'arco elettrico da corto circuito

riparo facciale da saldatore

schermo a mano da saldatore

schermo facciale a rete

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica. organismi notificali e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo. rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse. ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 4 marzo 2013, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notitied and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, - 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 23 aprile 2013

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
PENNESI

13A04569

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.A.S.S. Costruzioni edili società cooperativa», in Scoppito e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 16 aprile 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione concluso in data 31 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.A.S.S. Costruzioni edili società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013, con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.A.S.S. Costruzioni edili società cooperativa», con sede in Scoppito (AQ) (codice fiscale 01756920664) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la prof.ssa Marina D'Orsogna, nata a Pescara 13 marzo 1970, e ivi domiciliata in via Pian delle Mele n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04528

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dinamica - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione - in sigla Dinamica - P.S.C. a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 5 giugno 2012 e del successivo accertamento concluso in data 3 agosto 2012 contenente la proposta di scioglimento per atto dell'autorità per la società «Dinamica - piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione - in sigla: Dinamica - P.S.C. a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dinamica - piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione - in sigla: Dinamica - P.S.C. a r.l.», con sede in Teramo (codice fiscale 01452270679) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la prof.ssa Marina D'Orsogna, nata a Pescara il 13 marzo 1970, ivi domiciliata in via Pian delle Mele n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04543

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agricola Nocerina S.c.r.l.», in Nocera Inferiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 31 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Agricola Nocerina - S.C.R.L.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 23 luglio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Nocerina - S.C.R.L.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno) (codice fiscale 00188920656) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Speranza, nato a Salerno il 1° febbraio 1974, ivi domiciliato in via L. Guercio n. 396 con studio in via G. Vicinanza, n. 16 (Salerno).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04545

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Fattoria piccola società cooperativa a r.l.», in Altomonte, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 4 luglio 2012, n. 501/2012, con il quale la società cooperativa «La Fattoria piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Altomonte (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giovanni Rapone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 gennaio 2013, pervenuta in data 22 gennaio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Ortenzia De Grazia, nata a Upata (Venezuela) il 31 maggio 1975, domiciliata in Amantea (Cosenza) via Margherita, n. 157, in sostituzione del rag. Giovanni Rapone, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04546

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «AC Service - società cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 5 maggio 2012 e del successivo accertamento concluso in data 11 settembre 2012 con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di liquidatore, per la società AC Service - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S. «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società AC Service - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S. «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale»; con sede in Benevento (codice fiscale 01460810623) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ilaria Facchiano, nata a Benevento il 6 giugno 1980 ed ivi domiciliata in contrada San Vito, n. 91.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04547

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Orto-Mars S.r.l.», in Avezzano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 1998, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Agricola Orto-Mars S.r.l.», con sede in Avezzano (AQ), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Ennio Murzilli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 15 settembre 1998, con il quale il dott. Mario Panunzi è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Ennio Murzilli, che ha rinunciato all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999 n. 15/99-VI, con il quale il dott. Luigi Raffaele Mezzoni è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Mario Panunzi, che non ha accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1999 n. 278/99, con il quale il prof. avv. Giuseppe Bozzi è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Luigi Raffaele Mezzoni, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 n. 7/2001, con il quale il dott. Roberto Ceccherini è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del prof. avv. Giuseppe Bozzi;

Vista la nota del 15 gennaio 2013, pervenuta in data 22 gennaio 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la prof.ssa Marina D'Orsogna, nata a Pescara il 13 marzo 1970, ivi domiciliata in via Pian delle Mele, n. 20, in sostituzione del dott. Roberto Ceccherini, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04527

DECRETO 2 maggio 2013.

Scioglimento della «Cofac società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 24 gennaio 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 6 novembre 2012, prot. n. 228043, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cofac società cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 28 dicembre 2006, codice fiscale 09274571000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Antonio Casilli nato a Lecce il 26 novembre 1963 con studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04544

DECRETO 14 maggio 2013.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Sideris Steel S.A.S., in Parigi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il regolamento CE 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza;

Visto il proprio decreto, in data 21 dicembre 2012, con il quale la Società Lucchini S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 347/03 sopracitato, ed è stato nominato commissario straordinario il dr. Piero Nardi;

Vista la dichiarazione dello stato d'insolvenza in data 7 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Livorno;

Visto il proprio decreto, in data 30 gennaio 2013, con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza della Società Lucchini S.p.a.;

Vista l'istanza in data 29 aprile 2013, con la quale il commissario straordinario della Lucchini spa richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Sideris Steel S.A.S. con sede legale a Parigi (Francia);

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e della documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Tenuto conto altresì, di quanto rappresentato nell'istanza, in ordine alla sede in Italia del centro degli interessi della società, pur se la sede legale è a Parigi;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo 270/99 dispone che "alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre";

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina degli stessi organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La società, Sideris Steel S.A.S. con sede legale a Parigi (Francia) è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Sideris Steel S.A.S. è nominato commissario straordinario il Dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945, ed è preposto il medesimo comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 30 gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è comunicato:

Al Tribunale di Livorno;

Alla Camera di commercio di Livorno;

Alla Regione Toscana;

Al Comune di Piombino (Livorno).

Roma, 14 maggio 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A04568

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 maggio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 82).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012, come modificata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013 con la quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 7 aprile 2013;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 25 del 20 novembre 2012 e n. 30 del 7 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 23 aprile 2013 del Prefetto della provincia di Cosenza;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Dirigente del Settore protezione civile della regione Calabria, Dott. Salvatore Mazzeo è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di scadenza dello stato di emergenza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Prefetto della provincia di Cosenza, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per il completamento delle iniziative avviate per la determinazione del danno e delle condizioni di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche delle strutture dell'Ospedale di Mormanno, di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, il predetto Dirigente regionale si avvale del Sindaco del Comune di Mormanno, con le modalità di cui al precedente periodo.

5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente di cui al comma 2 provvede, fino al completamento degli interventi di cui al medesimo comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5732, aperta ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il predetto Soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa e a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4- quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile che ne verifica la corrispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione dei interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Art. 2.

1. Le residue risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 e di cui all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, al netto delle risorse relative all'attuazione dei Piani delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25/2012 già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di scadenza dello stato di emergenza, sono ripartite con le percentuali di riparto adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2013

Il capo del dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

13A04730

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Arcoxia», in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/0532/001-004/R/002 con incorporate variazioni UK/H/0532/001-004/II/049 e UK/H/0532/001-004/II/053, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 134/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0532/001-004/R/002 del 17 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con il relativo aggiornamento degli stampati;

Vista la notifica di fine proceduraUK/H/0532/001-004/II/049 - C02/2011/474 dell'8 ottobre 2011 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vistala notifica di fine proceduraUK/H/0532/001-004/II/053 - C03/2011/762 del 4 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vista la determinazione FV N. 284/2012 del 5 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/0532/001-004/R/002 del medicinale Arcoxia con incorporate variazioni UK/H/0532/001-004/II/049 e UK/H/0532/001-004/II/053, con conseguente modifica stampati;

Considerato che la Agenzia ha concesso la proroga, oggetto del presente provvedimento, per un medicinale avente stesso principio attivo ed analoga procedura;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: ARCOXIA.

Confezioni:

035820 012/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 024/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 036/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 048/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 051/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 063/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 075/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 087/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 099/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 101/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 113/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 125/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 137/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg

035820 149/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg

035820 152/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 164/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 176/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 188/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 190/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 202/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 214/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 226/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 238/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 240/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 253/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 265/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 277/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg

035820 289/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg

035820 291/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 303/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 315/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 327/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 339/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 341/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 354/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 366/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 378/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 380/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 392/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 404/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 416/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg

035820 428/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg

035820 430/M - “30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister AL/AL

035820 442/M - “30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister AL/AL

Titolare AIC: MSD Italia s.r.l.

Codice Procedura Europea UK/H/0532/001-004/R/002

Possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV n. 284/2012 del 5 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 aprile 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A04681

DETERMINA 19 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Algix», in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo riconoscimento UK/H/0533/001-004/R/002 con incorporate variazioni UK/H/0533/001-004/II/048 e UK/H/0533/001-004/II/051, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 133/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0533/001-004/R/002 del 17 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con il relativo aggiornamento degli stampati;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0533/001-004/II/048 - C.I.4 dell'11 ottobre 2011 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vistala notifica di fine proceduraUK/H/0533/001-004/II/051 - C.I.4 del 4 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vista la determinazione FV n. 285/2012 del 5 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo riconoscimento UK/H/0533/001-004/R/002 del medicinale Algix con incorporate variazioni UK/H/0533/001-004/II/048 e UK/H/0533/001-004/II/051, con conseguente modifica stampati;

Considerato che la agenzia ha concesso la proroga, oggetto del presente provvedimento, per un medicinale avente stesso principio attivo ed analoga procedura;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale.

Medicinale: ALGIX.

Confezioni:

035821014/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821026/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821038/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821040/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821053/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821065/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821077/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821089/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821091/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821103/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821115/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821127/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821139/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821141/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

035821154/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821166/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821178/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821180/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821192/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821204/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821216/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821228/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821230/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821242/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821255/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821267/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821279/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821281/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

035821293/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821305/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821317/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821329/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821331/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821343/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821356/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821368/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821370/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821382/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821394/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821406/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821418/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821420/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.r.l.

Codice procedura europea: UK/H/0533/001-004/R/002,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dalla data di scadenza dei centoventi giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV n. 285/2012 del 5 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 aprile 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A04682

DETERMINA 19 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Tauxib», in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/0535/001-004/R/002 con incorporate variazioni UK/H/0535/001-004/II/048 e UK/H/0535/001-004/II/051, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 135/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0535/001-004/R/002 del 17 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con il relativo aggiornamento degli stampati;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0535/001-004/II/048 - C02/2011/477 dell'8 ottobre 2011 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0535/001-004/II/051 - C02/2011/765 del 4 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vista la determinazione FV N. 372/2012 del 17 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/0535/001-004/R/002 del medicinale Tauxib con incorporate variazioni UK/H/0535/001-004/II/048 e UK/H/0535/001-004/II/051, con conseguente modifica stampati;

Considerata che la Agenzia ha concesso la proroga, oggetto del presente provvedimento, per un medicinale avente stesso principio attivo ed analoga procedura;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale TAUXIB

Confezioni:

035890019/M - 2 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890021/M - 5 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890033/M - 7 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890045/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890058/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890060/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890072/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890084/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890096/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890108/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890110/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890122/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890134/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035890146/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 60 mg

035890159/M - 2 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890161/M - 5 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890173/M - 7 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890185/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890197/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890209/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890211/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890223/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890235/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890247/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890250/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890262/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890274/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035890286/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 90 mg

035890298/M - 2 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890300/M - 7 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890312/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890324/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890336/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890348/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890351/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890363/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890375/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890387/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890399/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890401/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035890413/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 120 mg

035890425/M - 5 compresse rivestite con film da 120 mg in blister al/al

035890437/M - "30 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

035890449/M - "30 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister al/al

Titolare AIC: Addenda Pharma s.r.l.

Codice Procedura Europea UK/H/0535/001-004/R/002,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV N. 327/2012 del 17 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 aprile 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A04683

DETERMINA 20 maggio 2013.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco datato 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 487/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23/12/ 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto l'art 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n, 94, pubblicato nella *G.U.* n. 39 del 17 febbraio 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *G.U.* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CR (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *G.U.* n. 184 del 9 agosto 2003, recante attuazione della direttiva 2001/20/CR relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera *z)*; Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b del 12 febbraio 2007, finalizzata a continuare ad assicurare agli assistiti trattamenti indispensabili e appropriati alle loro specifiche condizioni patologiche, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996;

Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, nella specifica sezione suddivisa in sei distinti allegati, concernenti i farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel trattamento di patologie neurologiche, nel trattamento correlato ai trapianti e infine i radiofarmaci, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), in particolare l'art. 2, commi 348 e 349;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 15 e 16 novembre 2012 - Stralcio Verbale n. 5;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati nel corso della riunione del Gruppo tecnico delle Regioni sul tema dell'off-label in data 3 aprile 2007;

Determina:

Art. 1.

L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 648/96, citato in premessa, e già aggiornato come da determinazione 29 maggio 2007, pubblicata nel Supplemento ordinario (S.O.) alla *G.U.* n. 129 del 6 giugno 2007, da determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata nel S. O. alla *G.U.* n. 254 del 31 ottobre 2007, da determinazione 9 dicembre 2008, pubblicata nel S. O. alla *G.U.* n. 1 del 2 gennaio 2009 e da determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *G.U.* n. 118 del 23 maggio 2011, è ulteriormente integrato e aggiornato mediante l'aggiunta, nella specifica sezione contenente i sei distinti allegati, di una nuova lista (allegato 7), che ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie infettive per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Art. 3.

L'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, può essere sottoposto a revisione periodica.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 7 – Maggio 2013

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE INFETTIVE PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
lopinavir/ritonavir (in combinazione fissa: Kaletra)	Kaletra è indicato, in associazione con altri agenti antiretrovirali, per il trattamento di bambini > 2 anni e di adulti con infezione HIV-1. La maggior parte dell'esperienza con Kaletra deriva dall'uso del prodotto in pazienti mai sottoposti precedentemente a terapia antiretrovirale. La scelta di Kaletra per il trattamento di pazienti con infezione HIV-1 con precedente esperienza di inibitori della proteasi, deve basarsi su test di resistenza virale individuale e sulla storia dei trattamenti precedenti.	Utilizzo in monoterapia in pazienti ben selezionati senza storia di fallimento virologico, rispondenti stabilmente alla terapia antiretrovirale con viremia non rilevabile (< 50 copie/ml) da almeno 12 mesi, con un buon recupero immunologico e senza mutazioni di resistenza agli Inibitori della Proteasi determinata prima dell'inizio del trattamento antiretrovirale.
darunavir (Prezista)	Prezista, somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir, è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana), in associazione con altri antiretrovirali. Prezista 400 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato: - Per il trattamento dell'infezione HIV-1 in pazienti adulti naïve - Per il trattamento dell'infezione HIV-1 in pazienti adulti pre-trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule x 10^6 /l. Nel decidere di iniziare un trattamento con Prezista in pazienti adulti pre-trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di Prezista. Prezista compresse da 600 mg può essere utilizzato per stabilire un regime appropriato: - Per il trattamento dell'infezione HIV-1 in pazienti adulti pre-trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli fortemente pre-trattati.	Utilizzo in monoterapia in pazienti ben selezionati senza storia di fallimento virologico, rispondenti stabilmente la terapia antiretrovirale con viremia non rilevabile (< 50 copie/ml) da almeno 12 mesi, con un buon recupero immunologico e senza mutazioni di resistenza agli Inibitori della Proteasi determinata prima dell'inizio del trattamento antiretrovirale.

13A04731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento lotti del medicinale per uso umano «Dueva»

Estratto determinazione V&A. n. 765 del 14 maggio 2013

Titolare AIC: A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in VIA SETTE SANTI, 3, 50131 - FIRENZE - Codice Fiscale 00395270481

Medicinale: DUEVA

Variazione AIC: Richiesta Proroga Smaltimento Lotti

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: "DUEVA"

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 033814017 - "compresse" blister da 22 compresse

AIC N. 033814029 - "compresse" 66 compresse

AIC N. 033814031 - "compresse" 132 compresse

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di modifica stampati determinazione V&A/2167 del 31 dicembre 2012, pubblicata nella *G.U.* - Serie Generale n. 38 del 14 febbraio 2013, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04684

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Limiti massimi degli emolumenti dovuti ai *Top Manager* di società di capitali a titolo di retribuzione e di bonus".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso FIBA-CISL, Via Modena n. 5 – Roma, e-mail: fiba@fiba.it – Tel. 06.4746351.

13A04780

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Oviedo (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il dott. Paolo Augusto Ercolani, Vice Console onorario in Oviedo (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio – ETD – presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione: BELLONI

13A04452

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Malaga (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Javier Cremades Garcia, Vice Console onorario in Malaga (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell' Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio – ETD – presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione: BELLONI

13A04453

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in La Coruña (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta;

Il dott. Francesco Milani, Vice Console onorario in La Coruña (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio – ETD – presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione: BELLONI

13A04454

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Granada (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Marcello Memoli, Vice Console onorario in Granada (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e. emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f. attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g. consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h. vidimazioni e legalizzazioni;

i. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k. emissione della tassa annuale del passaporto;

l. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell' Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q. assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni , emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t. tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
BELLONI

13A04548

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Burgos (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Giancarlo Federighi Rincón, Vice Console onorario in Burgos (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e. emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f. attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g. consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h. vidimazioni e legalizzazioni;

i. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k. emissione della tassa annuale del passaporto;

l. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio – ETD – presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q. assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r. tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
BELLONI

13A04549

Limitazione delle funzioni del titolare del consolato onorario in Ceuta (Marocco spagnolo).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Clemente Cerdeira Morterero, Console onorario in Ceuta (Marocco spagnolo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e. emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f. attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g. consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h. vidimazioni e legalizzazioni;

i. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k. emissione della tassa annuale del passaporto;

l. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell' Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio – ETD – presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o. ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q. assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s. ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni , emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t. tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
BELLONI

13A04550

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costituzione della Società «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni» e, in forma abbreviata, «InvImIt SGR S.p.A.» di gestione del risparmio, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni (di seguito «Decreto Legge n. 98/2011»), recante «disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare», il quale prevede, in particolare, al comma 1 che:

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile;

il capitale della società di gestione del risparmio è pari ad almeno un milione di euro ed è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

la pubblicazione del predetto decreto ministeriale di costituzione della società di gestione del risparmio fa luogo ad ogni adempimento di legge;

Visti, altresì, i commi 8-*ter* e 8-*quater* del citato articolo 33 del decreto legge n. 98/2011, i quali prevedono la costituzione, tramite la suindicata società di gestione del risparmio, rispettivamente, di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, nonché di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari;

Visto, inoltre, il comma 8-*bis* dell'articolo 33, il quale prevede che le azioni della società di gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio;

Visto l'articolo 33-*bis* del decreto legge n. 98/2011 recante «strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici» che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuova iniziative idonee alla costituzione di fondi immobiliari ai fini della valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali;

Visto l'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione;

Ritenuto opportuno, anche al fine di evitare ulteriori oneri per lo Stato, consentire alla Società di Gestione del Risparmio da costituire ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio anche ai sensi delle ulteriori sopra richiamate disposizioni normative;

Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e successive modificazioni, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le attribuzioni del Dipartimento del Tesoro in materia di monitoraggio, gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato ed esercizio dei diritti dell'azionista, nonché di valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico con la possibilità, tra l'altro, di affiancare gli enti territoriali nei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, specificate nell'articolo 2 del proprio decreto di attuazione del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, che disciplinano la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e gli altri servizi ed attività consentiti alle società di gestione del risparmio, ivi incluse le disposizioni regolamentari emanate in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia e dalla Consob;

Visti i curricula professionali e verificati i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati per la prima volta con il presente decreto;

Sentita l'Agenzia del Demanio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2012, recante: «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015»;

Considerato che, in base alle suddette disposizioni di legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2013, risulta iscritto il capitolo 7603, sul quale sono stanziate le risorse occorrenti per la costituzione della suddetta Società;

Decreta:

Art. 1.
Costituzione della società di gestione del risparmio

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, è costituita la società per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni» e, in forma abbreviata, «InvImIt SGR S.p.a.».

La Società ha sede in Roma.

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100, salvo anticipato scioglimento od eventuale proroga deliberata dall'Assemblea.

La Società, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legge n. 98/2011 e dall'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa. La società può gestire i fondi immobiliari di cui all'articolo 33-*bis* del decreto legge n. 98/2011.

La Società può, altresì, svolgere ogni attività consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliare che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale, quali:

a) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria;

b) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati e di informazione economiche e finanziarie;

c) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;

d) l'attività di consulenza in materia immobiliare.

La Società può svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria ed opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti.

Il capitale sociale della Società è stabilito in Euro 2.000.000 (due milioni), integralmente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato da n. 2.000.000 (due milioni) di azioni nominative, del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

I titoli azionari sono emessi dall'organo amministrativo in certificati e circolano con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti alla data del trasferimento.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2.
Statuto della Società

È approvato lo statuto di «InvImIt SGR S.p.a.» allegato al presente decreto. Le successive modifiche dello statuto sono deliberate ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto nello statuto medesimo.

Art. 3.
Nomina del Consiglio di amministrazione

Omissis.

Art. 4.
Nomina del Collegio sindacale

Omissis.

Art. 5.
Oneri finanziari

Agli oneri relativi alla costituzione della Società indicata nel preambolo, pari ad euro 2.000.000,00, si provvederà a valere sulle disponibilità del capitolo 7603 (UdV 1.4), Missione 29 «Politiche economico-fmanziarie e di bilancio», Programma 4 «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 6.
Disposizioni finali

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legge n. 98/2011, la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* fa luogo ad ogni adempimento di legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 302

ALLEGATO

"Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni"

STATUTO

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. La società per azioni costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del [•] ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche "Decreto Legge n. 98/2011"), è denominata "**Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni**" e, in forma abbreviata, "**InvImIt SGR S.p.A.**".

2. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede sociale ed amministrativa in Roma.

2. Possono essere modificate, soppresse e istituite, nei modi di legge, sedi secondarie della Società.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri sociali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4 - Oggetto

1. La Società, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 33

del Decreto Legge n. 9872011 e dall'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.183, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa. La Società può gestire i fondi immobiliari di cui all'articolo 33 bis del Decreto Legge n. 98/2011.

2. La Società può, altresì, svolgere ogni attività consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliari che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale di cui al comma 1, quali:

a) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria;

b) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione informazioni e dati economici e finanziari;

c) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;

d) l'attività di consulenza in materia immobiliare.

3. La Società può svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria o opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale di cui ai commi precedenti, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) ed è diviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

2. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis dell'art. 33 del Decreto Legge n. 98/2011.

3. La Società può acquisire dai soci finanziamenti nel rispetto di condizioni, modalità e limiti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 6 - Aumenti di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

Articolo 7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai titolari uguali diritti. Ciascuna azione attribuisce il diritto ad un voto.

2. Le azioni non possono essere cedute a terzi, né formare oggetto di qualsivoglia diritto in favore di terzi, salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 8-bis del Decreto Legge n. 98/2011.

Articolo 8 - Patrimonio dei fondi

1. Ciascun fondo comune di investimento o comparto di fondi istituito e/o gestito dalla Società costituisce patrimonio autonomo, distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, da quello dei partecipanti ai fondi e da ogni altro fondo gestito dalla Società.

2. Sui fondi gestiti dalla Società non sono ammesse azioni dei creditori della Società; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti ai fondi gestiti dalla Società sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione degli stessi.

Titolo IV

PRESIDENTE

Articolo 9 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante della Società, presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, ovvero, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla Assemblea che ha proceduto alla nomina del Consiglio.

Titolo V

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene, di regola, nella sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento delle predette persone, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea stessa ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento

dell'Assemblea medesima ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. L'Assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

5. L'Assemblea delibera su tutte le materie attribuitele per legge.

Articolo 11 - Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, anche mediante delega scritta, con le modalità ed entro i limiti di legge.

2. L'Assemblea si può anche svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dell' ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai presenti, e ai partecipanti in audio e/o video conferenza, compreso il soggetto verbalizzante, di percepire con chiarezza gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervienti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 – Convocazione, poteri e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da recapitare ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi agli indirizzi risultanti dai libri sociali con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi il fax e la posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal Presidente. È escluso il voto segreto.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte, tempestivamente e comunque entro dieci giorni, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

8. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti ai sensi di legge dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, di cui almeno un amministratore indipendente.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere e mantenere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, a pena di decadenza dalla carica.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme ai principi di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato, secondo la normativa vigente.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

5. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate tali attribuzioni possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

6. Almeno un consigliere deve essere scelto dall'Assemblea tra persone in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e che comunque non intrattengono, né hanno negli ultimi 24 mesi intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con i soci, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. Il possesso dei requisiti di indipendenza come sopra indicati è valutato dal

Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla nomina del consigliere interessato e, in ogni caso, è verificato dallo stesso Consiglio con periodicità annuale. La perdita dei requisiti di indipendenza come sopra indicati determina la decadenza dalla carica dell'amministratore, salvo il caso in cui sia presente nel Consiglio di amministrazione almeno un altro amministratore indipendente.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si intende cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

8. Il Presidente convoca e presiede l'adunanza del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e ai Sindaci effettivi.

9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non dà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

10. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio.

Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti.

3. La convocazione - contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene recapitata agli indirizzi risultanti dai libri sociali almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento ivi inclusi il fax e la posta elettronica . Nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con

il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. In mancanza delle formalità di convocazione delle riunioni prescritte dal comma 3, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti, nonché tutti quelli del Collegio Sindacale e gli intervenuti siano sufficientemente informati riguardo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale, scambiare ed esaminare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della seduta, dove pure deve trovarsi contemporaneamente il Segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti, su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

8. Il Presidente della seduta e il Segretario possono rilasciare copia ed estratti dei verbali convalidandoli con la loro firma, anche disgiuntamente tra loro agli effetti di legge.

Articolo 15 - Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione, deleghe ed organi delegati

1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni concernenti:

a) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) le fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e le scissioni di cui all'articolo 2506 ter del codice civile, nei casi in cui siano applicabili tali previsioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente statuto, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato, salvo quanto previsto ai commi 3 e 6 del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire al Presidente deleghe, nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e della supervisione delle attività di controllo interno.

4. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 4 (quattro) mesi, sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate ed, in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

5. Sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, dunque, non possono essere oggetto di delega, i seguenti poteri:

a) istituire fondi comuni di investimento o modificare quelli esistenti, approvandone i relativi regolamenti e/o le eventuali modifiche agli stessi;

b) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della Società;

c) determinare le politiche di investimento, nonché le priorità settoriali o di *target* e l'*asset allocation* strategica di ciascun fondo istituito o gestito dalla Società;

d) determinare il *business plan* ed il *budget* annuale di spesa della Società;

e) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla Società, le proposte di investimento o disinvestimento in quote o comparti di fondi gestiti da terzi, nonché i relativi criteri di eligibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo;

f) approvare operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio di ciascun fondo gestito dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo, per importi superiori ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero) per singola operazione;

g) approvare i piani di investimento dei fondi gestiti e verificarne periodicamente l'adeguatezza;

h) determinare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al controllo dei rischi e all'adeguatezza del sistema di controlli interni;

i) approvare e modificare i regolamenti e le condizioni generali riguardanti l'inquadramento e i rapporti di lavoro con la Società, ivi compresi espressamente i regolamenti relativi all'assunzione ed alle condizioni di impiego del personale dipendente;

j) nominare e revocare i dirigenti della Società;

k) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla Società, le scritture contabili richieste ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza applicabili;

l) sottoporre all'Assemblea dei soci i progetti di fusione e di scissione e le proposte di operazioni sul capitale;

m) deliberare in merito a qualunque operazione di alienazione che comporti una riduzione del patrimonio netto della Società di oltre un terzo;

n) istituire comitati con funzioni consultive e/o propositive, ivi inclusi i comitati di investimento, la definizione dei loro compiti, delle modalità di funzionamento, nonché il numero, la nomina e la revoca dei rispettivi componenti. I comitati così istituiti sono privi di rilevanza esterna e riferiscono al Consiglio di Amministrazione;

o) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;

p) istituire o sopprimere sedi secondarie; deliberare le fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e le scissioni di cui all'articolo 2506 ter del codice civile, nei casi in cui siano applicabili tali previsioni;

q) approvare la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe stesse.

7. Il Consiglio di Amministrazione redige, ai sensi della normativa vigente, il progetto di bilancio d'esercizio.

Articolo 16 - Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente, ove nominato, ovvero agli amministratori all'uopo indicati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 15 del presente statuto.

2. La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

3. Il potere di rappresentanza e di firma sociale spetta all'Amministratore Delegato, per le materie delegate e nei limiti della delega.

4. Il potere di rappresentanza e di firma sociale, congiunta o disgiunta, può essere, altresì, conferito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento a determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi limiti e modalità di esercizio, ad uno o più Amministratori e a dipendenti della Società.

Articolo 17 - Compensi del Consiglio di Amministrazione

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

2. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 18 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Il Presidente del Collegio Sindacale può essere scelto anche tra i magistrati della Corte dei conti.

2. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme ai principi di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato, secondo la normativa vigente.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5. I sindaci, anche individualmente, devono informare senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nell'amministrazione della Società e nell'attività di gestione.

6. In aggiunta ai poteri di cui all'articolo 2403 bis codice civile, al Collegio Sindacale sono attribuiti i più ampi poteri di ispezione, verifica e controllo ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle competenti Autorità di Vigilanza di cui al comma precedente.

7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La convocazione - contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene recapitata, agli indirizzi risultanti dai libri sociali, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale, scambiare ed esaminare documenti relativi agli argomenti trattati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente sia il Presidente della seduta che il segretario.

9. Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

10. Per la partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Articolo 19 - Revisione legale ed adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad una società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, determina il compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. Le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalle norme vigenti.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a riferire alle Autorità di Vigilanza competenti sulle irregolarità riscontrate.

5. La Società, nell'ambito della propria *governance,* adotta il modello organizzativo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo VII

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Articolo 20 – Scritture Contabili

1. In aggiunta alle scritture contabili prescritte dalle norme applicabili alle società di gestione del risparmio, la Società è tenuta a redigere ed a rendere pubblici, per ognuno dei fondi gestiti, i documenti contabili previsti dalle specifiche disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Articolo 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio d'esercizio in conformità alle norme pro tempore vigenti.

3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

4. Il progetto di bilancio è sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

Articolo 22 – Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale nel rispetto del disposto dell'articolo 2430 del codice civile, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Titolo VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione

1. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicano le modalità previste dalla legge.

Titolo IX

NORME FINALI

Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni recate dal codice civile e dal decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, nonché alle altre disposizioni di legge, primarie, secondarie e speciali, in materia di società per azioni e di società per la gestione del risparmio ed alle modifiche nel tempo intervenute.

13A04572

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina.

Con decreto del Ministro della Difesa n. 126 datato 5 marzo 2013, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina al Capo di 1ª classe (ora Primo Maresciallo) incursore/paracadutista Marco Arenare, nato l'11 novembre 1972 a Maratea (Potenza), con la seguente motivazione: 'Soccorritore militare, nel corso dell'operazione «Maashin IV» a supporto delle forze di sicurezza afghane, durante violenti combattimenti con elementi ostili, accortosi che uno dei suoi commilitoni veniva ferito gravemente, con straordinario coraggio, spiccato sprezzo del pericolo ed eccezionale perizia, lo raggiungeva mettendo prima in sicurezza la zona e poi prestandogli le cure del caso. Con la sua azione forniva un contributo determinante per evitare vittime civili e ulteriori feriti tra i commilitoni. Splendida figura di Sottufficiale che, con il suo comportamento esemplare e generoso, ha contribuito a dare lustro alle Forze Armate italiane in un contesto multinazionale». Herat (Afghanistan), 17 ottobre 2010.

Con decreto del Ministro della Difesa n. 127 datato 5 marzo 2013, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina al Capo di 1ª classe (ora Primo Maresciallo) incursore/paracadutista Corrado Mario Rosario nato il 17 giugno 1972 a Cassano allo Ionio (Cosenza), con la seguente motivazione: «Comandante di distaccamento operativo, trovandosi, insieme alla sua Unità, sotto proditorio attacco portato con armi leggere, benché ferito alla mano riusciva a contrastare con eccezionale efficacia, spiccato coraggio e straordinaria perizia, il fuoco avversario. In tale contesto, salvaguardando l'incolumità fisica del personale civile, permetteva il ripiegamento delle forze di sicurezza afghane e neutralizzava la manovra degli insorti. Splendida figura di Sottufficiale in possesso di eccezionali virtù militari, umane e morali che, con il suo agire, ha dato lustro alle Forze Armate italiane impegnate in un contesto multinazionale» Herat (Afghanistan), 17 ottobre 2010.

13A04524

Annullamento del decreto n. 923 del 31 marzo 2010 di conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito.

Con decreto del Ministro della Difesa n. 1080 del 19 febbraio 2013, è stato annullato il decreto n. 923 del 31 marzo 2010 con il quale è stata concessa la croce d'argento al merito dell'esercito al Generale di Divisione Pellegrino Luigi, nato il 10 febbraio 1949 a Roma.

13A04525

Conferimento di onorificenze al valor di Marina.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 in data 29 luglio 2011, al Capo di 1ª Classe nocchiere di porto Stefano Capogna, nato il 21 maggio 1974 a Grottaglie (TA), è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina, con la seguente motivazione: "Comandante di motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso di una imbarcazione da diporto alla deriva a circa 40 miglia a nord di Brindisi, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche traeva in salvo tutti i membri dell'equipaggio. In tale occasione evidenziava brillante professionalità, elevata perizia marinaresca e sprezzo del pericolo. Fulgido esempio di abnegazione e spirito di responsabilità, con il suo operato dava lustro alla Forza armata di appartenenza" Acque dell'Adriatico meridionale, 5 marzo 2009.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 12 in data 29 luglio 2011, al Secondo Capo nocchiere di porto/motorista Tiziano Rescio, nato il 21 aprile 1974 a Brindisi, è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina con la seguente motivazione: "Conduttore di macchina di motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso di una imbarcazione da diporto alla deriva a circa 40 miglia a nord di Brindisi, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche traeva in salvo tutti i membri dell'equipaggio. In tale occasione evidenziava brillante professionalità, elevata perizia marinaresca e sprezzo del pericolo. Fulgido esempio di abnegazione e spirito di responsabilità, con il suo operato dava lustro alla Forza armata di appartenenza" Acque dell'Adriatico meridionale, 5 marzo 2009.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 13 in data 29 luglio 2011, al Sottocapo di 3^ classe nocchiere di porto/motorista Cosimo Cairo, nato il 6 giugno 1981 a Brindisi, è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina con la seguente motivazione: "Componente dell'equipaggio di motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso di una imbarcazione da diporto alla deriva a circa 40 miglia a nord di Brindisi, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche traeva in salvo tutti i membri dell'equipaggio. In tale occasione evidenziava brillante professionalità, elevata perizia marinaresca e sprezzo del pericolo. Fulgido esempio di abnegazione e spirito di responsabilità, con il suo operato dava lustro alla Forza armata di appartenenza" Acque dell'Adriatico meridionale, 5 marzo 2009.

13A04526

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2013, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.D. 21 maggio 2013 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2013, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Pesiri Fabrizio Virginio notaio residente nel Comune di Guardia Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Genua Daniela notaio residente nel Comune di Lavello (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Altavilla Irpina (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corona Alessandra notaio residente nel Comune di Nusco (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rizzi Amato notaio residente nel Comune di Chianciano Terme (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Grottaminarda (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bellini Carlo notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miraglia Ermogene notaio residente nel Comune di Calcio (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nosari Piergiorgio notaio residente nel Comune di Lugagnano Val d'Arda (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pizio Emilio notaio residente nel Comune di Bozzolo (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ruggeri Marco notaio residente nel Comune di Invorio (D.N. di Verbania) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Panzera Alessandro notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Argelato (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franchini Marco notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Bazzano (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Placido Roberto notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magnocavallo Andrea notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Posio Giovanni notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mangia Riccardo notaio residente nel Comune di Macerata (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casti Stefano notaio residente nel Comune di Villasor (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Desogus Manuela notaio residente nel Comune di Sant'Antioco (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mele Carla notaio residente nel Comune di Quartu Sant'Elena (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perreca Michael notaio residente nel Comune di Iglesias (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pilato Salvatore notaio residente nel Comune di Serradifalco (D.N.R. di Caltanissetta e Gela) è trasferito nel Comune di San Cataldo (D.N.R. di Caltanissetta e Gela) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sapienza Salvatore notaio residente nel Comune di Paternò (D.N. di Catania) è trasferito nel Comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grassia Maria notaio riammesso è assegnato nel Comune di Linguaglossa (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lalli Lucio notaio residente nel Comune di Casoli (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Lanciano (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lo Iacono Guido notaio residente nel Comune di Atessa (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Vasto (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Polidori Luca notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nessi Alberto notaio residente nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Mozzate (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Boselli Sara notaio residente nel Comune di Pescarolo ed Uniti (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Castelleone (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maurantonio Tommaso notaio residente nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Sesto Fiorentino (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carrano Francesco Maria notaio residente nel Comune di Bovino (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Mattinata (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pinto Elena notaio residente nel Comune di Cingoli (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nicolini Raffaele notaio residente nel Comune di Loano (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Solimena Federico notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Santa Margherita Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Castracani Gaia notaio residente nel Comune di Vezzano Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bartolomeo Luigi notaio residente nel Comune di Pizzoli (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Formia (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossi Manuela notaio residente nel Comune di Cutrofiano (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Tuglie (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Floccari Maria notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fossati Carlo Saverio notaio residente nel Comune di Magenta (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Genghini Riccardo notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lovisetti Marco notaio residente nel Comune di Bovisio Masciago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paolini Filippo notaio residente nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bertelli Mario notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Laffranchi Michele notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricci Giovanni notaio residente nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gonzales Gianluca notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Carate Brianza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colombo Chiara Maria notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grossi Marcello notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Corbetta (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Stefano Federico notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Corsico (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franchi Alessia notaio residente nel Comune di Alessandria (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Lainate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mussi Margherita notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orsi Dario notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Chirico Piera notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Nardo Pietro notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fontana Francesco Maria notaio residente nel Comune di Arpino (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mancini Alberto Mario notaio residente nel Comune di Canosa di Puglia (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pomponio Luigi notaio residente nel Comune di Palo del Colle (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quadri Giulio notaio residente nel Comune di Acquaviva delle Fonti (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Valente Luigi notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Casalnuovo di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Malatesta Laurini Adele notaio residente nel Comune di Pozzuoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Marano di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ragosta Ciccarelli Luisa notaio residente nel Comune di Poggiomarino (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Somma Vesuviana (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cauchi Baralis Patrizia notaio residente nel Comune di Vercelli (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Casale Monferrato (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Busi Carlo Alberto notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Camposampiero (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casciano Michelangelo notaio residente nel Comune di Badia Polesine (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Piazzola sul Brenta (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carducci Artenisio Alessandro notaio residente nel Comune di Marsala (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Liguori Gilda notaio residente nel Comune di Castelvetrano (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Bagheria (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Luciano Francesca notaio residente nel Comune di Alcamo (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Villafrati (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cantelmo Chiara notaio residente nel Comune di Ancona (D.N. di Ancona) è trasferito nel Comune di Pesaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fantigrossi Amedeo notaio residente nel Comune di Castel San Giovanni (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Piacenza (D.N. di Piacenza) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dal Canto Jessica notaio residente nel Comune di Carrara (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Cascina (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iannone Alessia notaio residente nel Comune di Viggiano (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Lagonegro (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Uccelli Lucia notaio residente nel Comune di Chiaromonte (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Lauria (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Randazzo Francesca notaio residente nel Comune di Comiso (D.N.R. di Ragusa e Modica) è trasferito nel Comune di Vittoria (D.N.R. di Ragusa e Modica) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Apreda Giuseppe notaio residente nel Comune di Lugagnano Val d'Arda (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Brescello (D.N. di Reggio Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Campioni Franco notaio residente nel Comune di Orvieto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giuliani Marco notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Loria Anna notaio residente nel Comune di Gualdo Tadino (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mighela Ilaria notaio residente nel Comune di Palazzo San Gervasio (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Misurale Michele notaio residente nel Comune di San Mauro Torinese (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rummo Emilio notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Timpano Eugenia notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rummo Romolo notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Marino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orlando Roberto notaio residente nel Comune di Polla (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Angri (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cammarota Emma notaio residente nel Comune di Montalcino (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Baronissi (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cassese Giuseppina notaio residente nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Buccino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orsi Elena notaio residente nel Comune di San Felice Circeo (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Parodo Daniele notaio residente nel Comune di Bonorva (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Sassari (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rando Demetrio notaio residente nel Comune di Niscemi (D.N. di Caltagirone) è trasferito nel Comune di Grosotto (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Disabato Raffaele notaio residente nel Comune di Crispiano (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Biscozzi Francesca notaio residente nel Comune di Pulsano (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Martina Franca (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzoni Maria Francesca notaio residente nel Comune di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Andria (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lorusso Carlo notaio residente nel Comune di Corato (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Bisceglie (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Madaro Laura notaio residente nel Comune di Conegliano (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manzan Stefano notaio residente nel Comune di Crespano del Grappa (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Motta di Livenza (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piccioni Carlo notaio residente nel Comune di Moncalieri (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marciano Ernesto notaio residente nel Comune di Mestre (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Noale (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mendola Salvatore notaio residente nel Comune di Mortegliano (D.N.R. di Udine e Tomezzo) è trasferito nel Comune di Verbania (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonini Elena notaio residente nel Comune di San Damiano d'Asti (D.N. di Asti) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amabile Francesco notaio residente nel Comune di Villafranca in Lunigiana (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Monteforte d'Alpone (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tordiglione Roberto notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Tregnago (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Boschetti Francesca notaio residente nel Comune di Barbarano Vicentino (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capotosti Serena notaio residente nel Comune di Trieste (D.N. di Trieste) è trasferito nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

13A04660

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domidine» 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Provvedimento n. 331 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario «DOMIDINE» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Confezioni:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103877015;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103877027;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103877039.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25, P.O. Box 179 -5530 AD Bladel (Paesi Bassi).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenza speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto illustrativo, la seguente frase: «La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04551

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sedivet» 10 mg/ml.

Provvedimento n. 332 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario "SEDIVET" 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, nella confezione:

- flacone da 20 ml – A.I.C. n. 102196019

TITOLARE A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein – Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) – Località Prulli n. 103/c – codice fiscale n. 00421210485.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenza speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic» 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli.

Provvedimento n. 333 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario "DETOGESIC" 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli

Confezione: - flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 103901017

TITOLARE A.I.C.: VETCARE Limited con sede in Peltotuentie, 5 – 25130 Muurla - Finlandia.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sedaxylan» 20 mg/ml Soluzione iniettabile per cani, gatti, cavalli e bovini.

Provvedimento n. 334 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario "SEDAXYLAN" 20 mg/ml Soluzione iniettabile per cani, gatti, cavalli e bovini

Confezioni:

- flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103595017
- flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103595029

TITOLARE A.I.C.: EUROVET ANIMAL HEALTH B.V.. con sede in Handelsweg 25, PO Box 179 – 5530 AD Bladel (Paesi Bassi)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04554

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Aggiornamento, per l'anno 2013, dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2013, è stato aggiornato per l'anno 2013, l'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A04567

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Pescabivona»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pescabivona» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dalla Società Consortile Pescabivona S.r.l. – via Piazza n. 51 – 92010 Bivona (AG), e acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta "Pescabivona" è riservata ai frutti di pesco (Prunus persica L. Batsch) a polpa bianca che soddisfano le condizioni e i requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione "Pescabivona" indica i frutti di quattro ecotipi di pesco originati ed evoluti nella zona geografica descritta al successivo art. 3 ed indicati e suddivisi per epoca di maturazione in tabella 1.

Ecotipo	Epoca di maturazione
–	–
Murtiddara o Primizia Bianca	Dal 15 giugno al 15 luglio
Bianca	Dal 16 luglio al 15 agosto
Agostina	Dal 16 agosto al 15 settembre
Settembrina	Dal 16 settembre al 20 ottobre

Tabella 1. Ecotipi IGP "Pescabivona" e relativa epoca di maturazione

All'atto dell'immissione al consumo i frutti IGP "Pescabivona" devono rispettare le cogenti norme di commercializzazione e presentare le seguenti caratteristiche qualitative:

Pesche duracine a polpa bianca non fondente di forma sferoidale con colore di fondo della buccia bianco-giallo-verde e sovracolore di tonalità rosso (l'ecotipo Settembrina presenta frutti con una striscia rossa lungo la linea di sutura).

Caratteristica peculiare è la limitata estensione del sovracolore rosso dell'epidermide che deve essere inferiore al 50%.

L'elevata dolcezza dell'IGP "Pescabivona" accompagna una notevole consistenza della polpa. I valori minimi dei parametri chimico-fisici d'interesse devono essere quelli indicati in tabella 2 per ciascun ecotipo.

Ecotipo	Solidi solubili	Rapporto solidi solubili/ acidità titolabile	Consistenza della polpa
–	–	–	–
Murtiddara o Primizia Bianca	> 10	> 1,20	> 3
Bianca	> 10	> 1,20	> 3
Agostina	> 10	> 1,20	> 3
Settembrina	> 10	> 1,20	> 3,5

Tabella 2. Valori minimi di parametri relativi ai frutti di ogni ecotipo. Solidi solubili espressi in °Bx; Rapporto solidi solubili/acidità titolabile espresso in °Bx/meq in 100 ml; Consistenza della polpa misurata con puntale da 8 mm ed espressa in Kg/0,5cm².

possono essere commercializzate, con riferimento alla normativa cogente applicabile alla commercializzazione di pesche e nettarine Reg. (CE) n. 1221/08, parte 5.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP "Pescabivona" ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Magazzolo a sud-ovest dei Monti Sicani e comprende porzioni del comune di Bivona (AG) e di altri limitrofi quali Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina (AG), S. Biagio Platani (AG) e Palazzo Adriano (PA).

Partendo dal centro abitato del comune di S. Stefano Quisquina, la linea di delimitazione è rappresentata dalla S.S. 118 fino ad arrivare in c/da S. Pietro, dove si incrocia la omonima strada vicinale che congiunge la S.S. 118 con l'ex strada ferrata Lercara Bassa-Magazzolo, che diventa il nuovo confine dell'areale di produzione. In c/da Canfuto, all'incrocio con la strada che conduce alle sorgenti S. Rosalia, il limite diventa detta strada per un primo tratto; successivamente, seguendo il confine con la zona forestata, il confine punta verso ovest fino ad incrociare il vallone S. Margherita in c/da Cava. Proseguendo verso Sud-Ovest il confine corre lungo le pendici del Pizzo Scavarrante, fino a raggiungere il vallone di Gebbia, per poi proseguire lungo detto vallone fino alla confluenza con il fiume Magazzolo. Si risale il Fiume Magazzolo in direzione Nord-Est fino a superare la fascia forestata di c/da Mailla. Da questo punto, volgendo verso est in direzione Pizzo Ferraria, si va ad incrociare la S.S. 118; il confine segue questa strada fino all'incrocio con la strada provinciale Alessandria della Rocca-S. Biagio Platani e segue questa ultima fino ad arrivare al Vallone Fratta, in c/da Pietranera. Inglobando tutta l'isola Mulino Nuovo, si sale lungo il Fiume Turboli fino all'incrocio con l'acquedotto del Voltano e la strada vicinale Molinazzo. Proseguendo verso Nord lungo quest'ultima strada si arriva alle sorgenti Gragotta da dove, proseguendo lungo le pendici delle Liste Sibettine in direzione Nord-Ovest, si arriva alla strada vicinale Misita-Voltano. All'incrocio con la Regia trazzera Noro, si prosegue lungo quest'ultima fino alla strada vicinale S. Vito. Da questo punto, passando lungo il confine del centro abitato di S. Stefano Quisquina si va ad allacciare alla S.S. 118 nonché l'inizio del percorso descritto.

Art. 4.

Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Gli operatori, che ben conoscono l'habitat di produzione, hanno definito nel tempo il metodo di ottenimento della "Pescabivona". Il sistema di produzione deve essere praticato secondo le norme di buona prassi agricola, attraverso le tradizionali tecniche colturali seguite dalle fasi di raccolta e post-raccolta.

Tecniche colturali

Gli impianti hanno una densità che varia da 400 a 1250 piante per ettaro. I portainnesti da impiegare sono il Franco, il GF 677, l'MRS 2/5 e il Cadaman. Le forme d'allevamento da adottare devono essere il vaso, il vaso ritardato ed il fusetto.

La concimazione organica e/o minerale può essere effettuata sia durante la stagione invernale sia durante la fase vegetativa anche attraverso la tecnica della fertirrigazione e della concimazione fogliare.

I trattamenti fitosanitari possono essere effettuati con finalità preventive e curative sempre secondo le norme di buona prassi agricola.

Al fine di ottenere produzioni di qualità può essere praticata l'irrigazione.

La produzione massima consentita dell'IGP "Pescabivona" non deve superare 350 ql/ha.

Raccolta e post-raccolta

La raccolta deve essere effettuata manualmente con più passaggi in campo per ogni ecotipo. Il momento della raccolta deve essere scelta in considerazione della necessità di mantenere frutti con caratteristiche qualitative tipiche, di cui all'art. 2, fino al consumo allo stato fresco.

Può essere effettuata la tecnica della frigoconservazione per un periodo non superiore a 20 giorni.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

L'IGP "Pescabivona" identifica i frutti di varietà autoctone di pesco che appartengono al comprensorio di cui all'art. 3 e sono l'espressione fenotipica dell'interazione tra genotipo, selezione umana ed ambiente.

L'identità della "Pescabivona" è spiegata scientificamente, attribuendo a possibili mutazioni genetiche la sua origine. L'autenticità genetica e la selezione operata dagli agricoltori hanno determinato un adattamento del pesco all'habitat e la comparsa di caratteri fenotipici peculiari. La "Pescabivona" si distingue per la limitata estensione del sovracolore rosso dell'epidermide e per la persistenza della consistenza della polpa a livelli elevati di rapporto zuccheri/acidi. La limitata estensione del sovracolore rosso dell'epidermide è legata al genotipo e al relativo adattamento alla zona geografica di provenienza. Le condizioni pedoclimatiche e le risorse idriche, influenzando la fisiologia delle piante, determinano risvolti positivi sulle caratteristiche indicate nell'art. 2.

L'areale di produzione della "Pescabivona" è adatto alla coltura del pesco, tanto da ottenere produzioni di ottima qualità anche in periodi dell'anno (fine settembre primi di ottobre) in cui, per ragioni essenzialmente di ordine climatico, diminuisce l'offerta e la qualità dei frutti di pesco. Il clima è mite con minime invernali che assicurano il giusto fabbisogno in freddo ed i suoli sono porosi, permeabili e provvisti di sostanza organica. La zona geografica è protetta dal massiccio dei Monti Sicani e ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Magazzolo. L'ambiente biologico del corso d'acqua influenza notevolmente le caratteristiche pedoclimatiche del territorio con risvolti sulla peschicoltura.

Oltre a queste considerazioni, molto importanti sono quelle di natura storica. La coltivazione del pesco nella zona geografica d'interesse risale ai primi anni '50 ed i primi pescheti specializzati furono impiantati a Nord del paese di Bivona, utilizzando come materiale di propagazione le migliori linee locali nate da seme. Tra le diverse piante una si dimostrò particolarmente pregiata e, data l'epoca di maturazione, venne chiamata Agostina. Nel tempo, grazie alla vocazione della zona geografica alla coltura del pesco, gli agricoltori hanno selezionato altri tre ecotipi: Murtiddara e Bianca a maturazione intermedia e Settembrina a maturazione tardiva.

Anche da un punto di vista culturale, possiamo trovare riferimenti utili a comprendere il legame della "Pescabivona" con la zona geografica. La storia, la tradizione e l'economia, dell'area geografica d'interesse, risentono della reputazione della "Pescabivona". Ne sono prova il riscontro positivo dei consumatori in occasione della Sagra, i riconoscimenti presenti nella letteratura scientifica e nell'editoria divulgativa, la pubblicizzazione del prodotto anche attraverso il noto slogan "Pescabivona, si dice in giro che è la più buona", la realizzazione di strutture per la gestione delle fasi post-raccolta, l'impegno economico pubblico per la valorizzazione del prodotto, i tentativi di distribuzione attraverso i sistemi della grande distribuzione. È importante, inoltre, ricordare che il panorama peschicolo siciliano comprende numerose varietà autoctone che, a differenza della "Pescabivona", sono state abbandonate e progressivamente sostituite dalle moderne cultivar di origine alloctona. D'altronde, i consumatori riconoscono ed apprezzano la "Pescabivona", sicuri di gustare un prodotto autentico e con una reputazione che il nome stesso evoca.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'Autorità pubblica designata Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo – tel. 091 6565328, fax: 091 6565437 e-mail: serviziocertificazioni@izssicilia.it

Art. 8.

Etichettatura

I criteri da rispettare sono quelli indicati dalla normativa cogente in materia di commercializzazione di pesche. In etichetta devono figurare, nello stesso campo visivo, la dicitura "indicazione geografica protetta", il simbolo comunitario dell'IGP ed il logo che identifica il prodotto costituito dalla dicitura "pescabivona" come riportato in figura.

Logotipo IGP "Pescabivona". Le due parole sono scritte in modo continuo ed in minuscolo. Dimensione: mm 60 × mm 147. Stile di carattere: Catanio bt stilizzato a mano con bordino di colore nero. Indici colorimetrici: riempimento sfumato, rappresentato da un colore arancio (17% magenta e 27% giallo) nella parte inferiore che sfuma in un colore giallo al 25% nella parte superiore. La lettera "o" è sostituita da una pesca stilizzata a mano in cui sono evidenti il nocciolo ed il picciolo in nero, una fetta di pesca tagliata a spicchio ed una foglia di colore verde. Il colore della foglia è costituito dal 10% di giallo con gradazione del colore ciano fino al 90%.

È ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi siano di dimensioni ridotte rispetto al marchio "pescabivona" e non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

13A04570

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-125) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.